

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6467	22 febbraio 2011	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

Adeguamento della legislazione scolastica per consentire l'applicazione in Ticino dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)

I. PREMESSA

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato si propone di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori connessi con l'introduzione del Concordato HarmoS nel nostro cantone e di proporre le necessarie modifiche alla legislazione scolastica affinché quest'ultima sia compatibile con le disposizioni previste dall'Accordo intercantonale.

Di HarmoS il Gran Consiglio ha già avuto modo di dibattere in occasione della presentazione del messaggio di adesione (del 18 agosto 2008) e dei rapporti commissionali (di maggioranza e di minoranza del 2 febbraio 2009 / 9 febbraio 2009) nonché al momento della discussione della mozione presentata dal C. Franscella e cof. il 20 ottobre 2008 in materia di attuazione di questo importante progetto volto ad armonizzare la scuola dell'obbligo in Svizzera.

Per più ampie informazioni sul contenuto dell'Accordo si rinvia quindi ai citati messaggi e agli atti parlamentari. In questa sede si ritiene opportuno richiamare che il Cantone Ticino, pur aderendo al Concordato, ha potuto ottenere alcune importanti deroghe. Si è trattato in particolare di:

- una deroga specifica alla durata della scuola elementare (compresa la scuola dell'infanzia) e della scuola media nel senso che questa può variare di un anno rispetto a quanto richiesto agli altri cantoni (8 anni di scuola elementare e 3 anni di scuola secondaria). Ciò significa che, ritenuto l'inizio della scuola obbligatoria a 4 anni, il modello per il nostro cantone sarà il seguente: 2 anni di scuola dell'infanzia obbligatoria (preceduti, dai 3 anni, da un anno facoltativo), 5 anni di scuola elementare e 4 anni di scuola media;
- prescrivere ai cantoni l'offerta dell'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale nella scuola obbligatoria, ciò che dovrebbe favorire la diffusione della lingua italiana negli altri cantoni;
- posticipare al 31 luglio (prima era previsto il 30 giugno) la data di nascita di riferimento dell'allievo per iniziare a 4 anni la scuola obbligatoria.

Il Cantone Ticino ha dato la sua adesione al Concordato HarmoS in data 17 febbraio 2009. A fine dicembre 2010 la situazione delle procedure di adesione era la seguente:

- cantoni che hanno aderito all'Accordo: 15 (SH, VD, JU, GL, VS, NE, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, BL, SO);
- cantoni che hanno respinto l'Accordo: 7 (LU, GR, TG, NW, UR, ZG, AR);
- cantoni con procedura sospesa: 4 (AG, AI, OW, SZ).

Il Concordato è entrato in vigore il 1° agosto 2009 e coinvolge i cantoni che hanno espresso la loro adesione (complessivamente rappresentano il 76,3% della popolazione svizzera). Dall'agosto 2009 i cantoni hanno 6 anni di tempo per attuare i disposti del Concordato.

II. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI HARMOS

Qui di seguito si ripropongono e si riassumono gli aspetti essenziali dell'Accordo.

1. Armonizzazione strutturale

1.1 *Scolarizzazione obbligatoria dai 4 anni*

La scuola dell'infanzia diventa obbligatoria. Un bambino che compie i quattro anni entro il 31 luglio dell'anno in corso inizierà la scuola dell'infanzia obbligatoria. Da quel momento prende avvio la sua formazione scolastica in funzione delle sue attitudini e della maturità personale.

1.2 *Undici anni di scuola obbligatoria*

In Svizzera il grado elementare (scuola dell'infanzia o ciclo elementare compresi) dura otto anni e il grado secondario tre anni. Il Ticino beneficia di un'eccezione che gli permette di mantenere la sua scuola elementare di 5 anni (ai quali si aggiungono 2 anni di scuola dell'infanzia obbligatoria) e la scuola media di 4 anni. In Ticino gli undici anni di scuola obbligatoria sono preceduti da un altro anno facoltativo di scuola dell'infanzia.

2. Armonizzazione degli obiettivi

2.1 *Settori della formazione di base*

I settori inerenti alla formazione di base che ogni bambino deve acquisire nel corso della scuola obbligatoria sono definiti per la prima volta a livello svizzero: lingue (lingua locale, seconda lingua nazionale e un'altra lingua straniera), matematica e scienze naturali, scienze umane e sociali, musica, arte visiva e arte applicata, movimento e salute.

2.2 *Un piano di studio per regione linguistica*

C'è solo un piano di studio per regione linguistica. Il Piano di studio romando (PER) è stato approvato nel 2010 mentre il Piano di studio svizzero tedesco è in corso di elaborazione. I mezzi e i materiali d'insegnamento saranno anch'essi coordinati secondo le regioni linguistiche. Per la Svizzera italiana non sono dati i presupposti per avere un unico piano di studio e il Canton Ticino - che ha avviato i lavori di revisione dei suoi programmi - è considerato alla stregua di una regione linguistica.

I piani di studio, i mezzi d'insegnamento e gli strumenti di valutazione dovranno tener conto degli elementi presenti negli standard nazionali di formazione definiti dalla CDPE.

2.3 *Insegnamento delle lingue*

La prima lingua straniera deve essere insegnata al più tardi dal 5° anno di scuola - secondo l'impostazione HarmoS - e una seconda al più tardi dal 7° anno. Si tratterà, a dipendenza dell'ordine definito dai cantoni, di una seconda lingua nazionale e dell'inglese. Le conoscenze acquisite in queste due lingue dovranno essere equivalenti al termine della

scuola obbligatoria. Il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni potranno derogare a questa disposizione nella misura in cui prevedono pure l'insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale.

Per il Ticino è quindi possibile mantenere l'attuale impostazione per l'insegnamento delle lingue: francese nel 5° anno; tedesco nel 9° anno; inglese nel 10° anno (secondo l'impostazione HarmoS).

3. Qualità e standard

3.1 Gli standard HarmoS

Il Concordato HarmoS è la base legale sulla quale la CDPE elabora attualmente gli standard nazionali di formazione per la scolarità obbligatoria e sulla quale poggerà più tardi la loro applicazione. Questi standard obbligatori riguardano sia le competenze da acquisire (standard di prestazione) sia i contenuti di alcuni settori della formazione o di alcune condizioni di realizzazione dell'insegnamento.

Per il momento sono interessati quattro settori: lingua locale, lingue straniere, matematica e scienze naturali, basandosi su dei modelli di competenza.

L'Assemblea plenaria della CDPE dovrebbe approvare nel giugno 2011 i primi standard di formazione previsti per la fine del 4°, 8° e 11° anno di scolarità (secondo l'impostazione HarmoS). Ratificando il Concordato HarmoS i cantoni s'impegnano dunque a fare in modo che i loro allievi raggiungano gli standard fissati. La CDPE verificherà se sono stati raggiunti a livello nazionale. La CDPE potrà se necessario sviluppare in seguito degli standard per gli altri settori della formazione.

3.2 Il monitoraggio dell'educazione

Il Concordato HarmoS è pure la base legale che autorizza i cantoni a partecipare al monitoraggio svizzero dell'educazione. Ogni quattro anni sarà elaborato un rapporto sull'educazione in Svizzera, rapporto che fungerà da base per le decisioni di pilotaggio. È recente la pubblicazione del Rapporto sul sistema educativo svizzero (2010). A questa iniziativa il Cantone Ticino affianca un proprio rapporto sul sistema formativo ticinese (cfr. *Scuola a tutto campo*, edizione 2005 ed edizione 2010).

4. Blocchi orari, strutture diurne

L'introduzione di blocchi orari e di strutture diurne è in via di realizzazione nei cantoni. È dunque un processo che non deriva direttamente da HarmoS. Aderendo al Concordato i cantoni firmatari s'impegnano a organizzare l'insegnamento della scuola elementare in blocchi orari e a proporre ugualmente delle strutture diurne che tengano conto del contesto locale. L'utilizzo di queste strutture è facoltativo e comporta di regola una partecipazione finanziaria da parte delle famiglie.

III. I LAVORI D'IMPLEMENTAZIONE DELL'ACCORDO HARMOS

A livello cantonale si è proceduto, dal settembre 2010, a istituire 4 appositi gruppi di lavoro:

- un gruppo di lavoro incaricato di allestire il messaggio da sottoporre al Consiglio di Stato per adattare la legislazione cantonale ai disposti di HarmoS;
- un secondo gruppo che si occupa dei programmi scolastici nell'intento di adeguare e rinnovare il contenuto delle attuali disposizioni previste per le scuole dell'infanzia, elementare e media e di favorirne il coordinamento;
- un terzo gruppo denominato "Monitoraggio e standard" incaricato di approfondire questi argomenti soprattutto tenendo presenti le prove di riferimento previste sia da HarmoS sia dalle disposizioni cantonali e ciò nel contesto delle iniziative di monitoraggio in atto in Ticino;
- un quarto gruppo si occupa della formazione dei docenti nell'intento di proporre iniziative e adeguamenti alla formazione iniziale e continua per i docenti della scuola dell'obbligo.

Un'apposita commissione assicura poi il coordinamento fra i gruppi di lavoro istituiti.

A far parte dei gruppi di lavoro sono stati chiamati docenti, ispettori, esperti, genitori, responsabili della formazione docenti e collaboratori del Dipartimento. Attraverso il loro coinvolgimento si sono poste le premesse affinché gli adeguamenti e le innovazioni derivanti dal Concordato HarmoS possano trovare un ampio consenso fra le componenti scolastiche e dare origine a un ulteriore rinnovamento della nostra offerta formativa.

Il gruppo di lavoro che si è occupato della legislazione scolastica ha praticamente concluso la sua prima parte di attività con la presentazione del presente messaggio. A questa farà poi seguito, a dipendenza delle decisioni parlamentari, l'elaborazione delle norme di applicazione.

Per gli altri gruppi s'illustrano qui di seguito le attività finora svolte e le prospettive future.

1. Gruppo programmi

Il Gruppo si è riunito 5 volte nel periodo settembre 2010 - gennaio 2011. In questa prima fase, che si può definire di tipo conoscitivo, ha svolto un esame approfondito dei programmi in vigore nei tre settori, ossia gli Orientamenti programmatici della SI (2000), i programmi della SE (1984) e il Piano di formazione della SM (2004). Per disporre di un quadro aggiornato si sono passate in rassegna le iniziative e le sperimentazioni in corso. In seguito si sono esaminate e valutate le indicazioni contenute nel progetto HarmoS e le loro ricadute sui programmi. Un particolare approfondimento è stato riservato al capitolo "standard nazionali di formazione" e al ruolo da loro assunto rispetto ai curricula di studio. L'ultimo incontro è stato dedicato alla presentazione e alla discussione di alcuni piani di formazione adottati in altre regioni o Paesi (Quebec, Svizzera romanda, Nuova Zelanda, Svizzera tedesca). Il confronto è stato fatto considerando la struttura e l'impostazione adottate dai piani di formazione per l'intero ciclo della scuola obbligatoria.

Conclusa questa fase conoscitiva il Gruppo avvierà quella propositiva. In sostanza si tratterà di identificare la struttura e l'organizzazione da assegnare ai programmi della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media, assicurando coerenza, continuità e sviluppo.

Si procederà quindi a formulare delle proposte per la designazione delle persone incaricate della revisione degli attuali programmi.

2. Gruppo monitoraggio e standard

Il Gruppo di lavoro è chiamato a riflettere su un possibile dispositivo di monitoraggio del sistema scolastico ticinese nel quale integrare gli standard nazionali di formazione. Prioritario è fare in modo che gli standard non diventino l'unico metro di valutazione di un sistema complesso come quello scolastico. Il dispositivo, attraverso alcuni indicatori chiave, dovrebbe permettere una verifica dell'andamento del sistema (qualità), offrendo elementi e spunti per miglioramenti e aggiornamenti.

L'elaborazione degli strumenti dovrà tenere conto della fattibilità, delle reali possibilità d'implementazione e di quanto attualmente è già svolto nelle scuole: prove cantonali, raccolte varie di dati, indicatori, ricerche, progetti puntuali, ecc.

I primi incontri del Gruppo hanno permesso di condividere che:

- un dispositivo di monitoraggio dovrebbe contenere elementi in grado di rendere visibili gli aspetti di qualità, mettendo in evidenza i punti sensibili e/o critici;
- il monitoraggio ha senso solo se sono fissati e dichiarati anche precisi parametri. Qualsiasi indicatore dovrebbe essere collegato a un criterio che serva per interpretare il dato in sé, ma anche per verificare il grado di soddisfazione e in che misura determinati obiettivi siano stati raggiunti, in termini di equità, efficienza ed efficacia;
- il dispositivo ha un senso solo se i risultati (positivi o negativi) saranno poi considerati nelle scelte politiche che ne conseguiranno (aggiustamenti e adeguamento delle risorse attribuite);
- i dati attualmente a disposizione sono già numerosi. La mancanza di punti di riferimento espliciti ne limitano l'impiego come indicatori;
- non è indispensabile procedere a raccolte annuali di tutti i dati. Una combinazione di rilevamenti annuali, periodici o puntuali sembra più interessante, realistica e praticabile. Il monitoraggio dovrebbe accompagnare, verificandone la bontà, le innovazioni promosse nel sistema scolastico;
- nel dispositivo da elaborare bisognerà tener presente che i vari elementi s'influenzano a vicenda (sistema complesso), evitando, nel limite del possibile, frammentazioni e messaggi parziali.

3. Gruppo formazione dei docenti

Il Gruppo che si occupa della formazione di base e dell'aggiornamento dei docenti ha ritenuto inizialmente di prendere conoscenza dell'attuale offerta formativa del DFA. In questo contesto i responsabili del DFA hanno illustrato l'organizzazione e l'impostazione dei corsi previsti a breve e medio termine.

A questo proposito il Gruppo ritiene che, piuttosto di proporre dei temi specifici di aggiornamento nell'ottica HarmoS, sia opportuno identificare dei principi e delle tematiche da suggerire alla Divisione della scuola in vista della richiesta di corsi da sottoporre al DFA (per esempio: la continuità didattica nella scuola dell'obbligo, la valutazione, la conoscenza dei differenti settori, gli standard nazionali di formazione, ecc.).

Parallelamente il Gruppo ha elaborato un primo documento informativo che sarà completato una volta note le proposte governative contenute nel presente messaggio. L'obiettivo è quello di favorire un'adeguata informazione delle componenti scolastiche. A questo proposito il progetto di documento sarà sottoposto ad una preliminare verifica presso un gruppo di docenti della scuola elementare e media. Sulla base delle risultanze emerse si provvederà a diffonderlo alle diverse istanze interessate.

IV. CONSEGUENZE DI NATURA LEGISLATIVA

Gli aspetti del Concordato HarmoS che comportano un adattamento delle nostre leggi scolastiche, sono i seguenti:

1. Caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria:

L'articolo 5 del Concordato stabilisce l'obbligatorietà scolastica dai 4 anni.

Questo fatto impone la modifica della Legge della scuola poiché l'obbligo scolastico è anticipato a 4 anni e la data di riferimento per accedervi è stabilita al 31 luglio (attualmente 31 dicembre). Conseguentemente anche i termini per il proscioglimento dall'obbligo scolastico dovranno essere adattati alla nuova impostazione.

L'obbligo a 4 anni non preclude il mantenimento del primo anno di scuola dell'infanzia facoltativo.

Anche la durata dei gradi scolastici (art. 6 del Concordato) determina dei cambiamenti per cui occorre procedere alla modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE), in particolare gli art. 14 e 18. Questo cambiamento d'impostazione richiede pure una riflessione e un riesame dei contenuti programmatici della scuola dell'infanzia, attualmente in corso.

Altre modifiche legislative legate all'anticipo dell'obbligo scolastico interessano - per adeguamenti formali - alcuni altri articoli della Legge della scuola, segnatamente quelli concernenti le scuole private.

2. Strumenti di sviluppo del sistema e assicurazione della qualità

La presenza degli standard di formazione (art. 7) e la necessità di considerarli nei piani di studio (art.8) impongono la modifica di quegli articoli della Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare e della Legge della scuola media che fanno un riferimento esplicito ai programmi di studio.

3. Struttura della giornata scolastica

Le disposizioni del Concordato che regolano i blocchi orari e le strutture diurne (art. 11) non determinano alcuna implicazione particolare. L'armonizzazione degli orari scolastici è un obiettivo già perseguito dalle autorità cantonali. Per quanto attiene ai doposcuola e alle mense questi temi sono attualmente disciplinati dalle norme di legge ed esecutive. Nel settore delle scuole comunali - dove è in corso una progressiva estensione di questi servizi - la competenza spetta ai comuni.

Su questo tema è pendente l'iniziativa popolare "Aiutiamo le scuole comunali - Per il futuro dei nostri ragazzi" che propone di disciplinare diversamente ruolo e competenze di comuni e cantone nella conduzione di questi servizi.

Per la scuola media la competenza è del Consiglio di Stato. Poiché per la scuola media questi servizi sono attualmente disciplinati dalle norme di applicazione, si coglie l'occasione del presente messaggio per ancorare la loro presenza nella legge di riferimento.

V. COMMENTO AGLI ARTICOLI DI LEGGE MODIFICATI

Qui di seguito s'illustrano le motivazioni alla base delle modifiche proposte nei decreti legislativi allegati.

1. Legge della scuola

Art. 4 cpv. 2

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.

La modifica di questo cpv. della Legge della scuola, con l'aggiunta di "gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia", sancisce, di fatto, la durata di undici anni della scuola obbligatoria nel nostro Cantone. Gli undici anni sono suddivisi in due anni di scuola dell'infanzia, cinque anni di scuola elementare e quattro anni di scuola media.

Art. 6 Obbligo scolastico

¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età.

²Devono essere iscritte alla scuola dell'infanzia tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

³In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d'età.

⁴Per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

⁵L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

⁶All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

⁷I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

⁸In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

Questo articolo ha necessitato delle seguenti modifiche per renderlo compatibile con il Concordato HarmoS.

Al cpv. 1 si è stabilito a quattro anni l'inizio dell'obbligo scolastico (attualmente a 6 anni). Questa novità non comporta ripercussioni all'ordinamento scolastico in quanto già oggi in Ticino i bambini di questa età che frequentano la scuola dell'infanzia a titolo facoltativo rappresentano praticamente la totalità.

Inizio anno scolastico 2010/11

Età	Anno di nascita	Iscritti 2010/11	Nati	Residenti	Tasso iscritti/nati	Tasso iscritti/residenti
3 anni	2007	2'292	2'813	3'006	81.5%	76.2%
4 anni	2006	2'897	2'792	2'888	103.8%	100.3%
5 anni	2005	2'935	2'784	2'884	105.4%	101.8%

Il cpv. 2 introduce il principio in base al quale la data di riferimento per accedere alla scuola dell'obbligo è il 31 luglio. Quindi gli allievi che compiono i quattro anni entro fine luglio sottostanno all'obbligo scolastico. Questa disposizione segna un significativo cambiamento rispetto alla normativa attuale che fissa al 31 dicembre la data di nascita di riferimento per iniziare la scuola obbligatoria a 6 anni.

Questo vincolo - stabilito dal Concordato - discende dalla norma costituzionale.

Nella procedura di elaborazione del Concordato il nostro cantone aveva richiesto di posticipare questo termine (inizialmente previsto al 30 giugno) al 30 settembre. La richiesta non è stata accolta dalla CDPE che si è limitata a posticipare di un mese la data inizialmente prevista di fine giugno. Questa decisione è legata al fatto che l'anno scolastico negli altri cantoni inizia generalmente nelle prime settimane di agosto e quindi gli allievi che iniziano la scuola hanno già compiuto gli anni previsti dalle disposizioni di legge.

L'applicazione nel nostro Cantone di questo dispositivo comporta - rispetto alla situazione attuale - una posticipazione della scolarizzazione per le persone nate nel periodo 1° agosto - 31 dicembre. A titolo esemplificativo considerando le persone nate in Ticino nel 2009 (2932) i dati quantitativi sono i seguenti:

- nati entro il 31 luglio: 1693 bambini
- nati ad agosto: 237 bambini
- nati a settembre: 253 bambini
- nati a ottobre: 230 bambini
- nati a novembre: 235 bambini
- nati a dicembre: 284 bambini

Le persone nate dopo il 31 luglio sono state 1239. Già attualmente per diversi bambini - in particolare per coloro che sono nati negli ultimi mesi dell'anno - i genitori chiedono spontaneamente di posticipare l'inizio della scuola all'anno successivo. Indicativamente il numero di questi rinvii è di ca. 230 unità l'anno (per l'anno scolastico 2010/11 sono state accolte 233 istanze di cui 178 per bambini nati nei mesi di agosto/dicembre).

Se questa tendenza dovesse riconfermarsi anche in futuro, le persone soggette al cambiamento dovuto alla nuova data di riferimento (31 luglio) sarebbero ca. 1050. Questo numero potrebbe ulteriormente ridursi in applicazione del proposto cpv. 3 di cui si dirà in seguito.

In ogni caso, a implementazione avvenuta di questo dispositivo, il numero complessivo di bambini che frequenteranno la scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni non dovrebbe subire significative differenze. Una simulazione svolta sui bambini nati negli anni 2006-2009 prospetta ca. 8130 iscritti applicando l'attuale regime di ammissione al quale si dovrebbero contrapporre i ca. 8030 bambini iscritti con la nuova regolamentazione.

In merito all'art. 5 cpv. 1 del Concordato occorre rilevare che lo stesso lascia la possibilità al diritto cantonale la facoltà sia di posticipare l'entrata sia di anticiparla. La data di riferimento definita dal Concordato che i cantoni sono tenuti ad applicare non significa quindi la rinuncia alla possibilità di anticipare di un anno, rispettivamente di posticipare di un anno l'ammissione alla scuola obbligatoria.

In virtù di questa concessione il Consiglio di Stato ritiene di proporre al cpv. 3 la possibilità per l'autorità parentale di richiedere l'ammissione alla scuola obbligatoria a 4 anni per le persone nate nei mesi di agosto e settembre. La richiesta - da motivare - consentirebbe ai bambini che compiono gli anni prima o in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico di anticiparne la frequenza scolastica. La formulazione del cpv. 3 è stata sottoposta alla CDPE per esame ed è stata condivisa. L'esame e l'evasione delle richieste presentate dovranno essere tali da non generare un'eccessiva burocrazia.

Analogamente, ma in senso opposto, è mantenuta la facoltà per le autorità parentali di richiedere di posticipare l'inizio dell'obbligo scolastico a 4 anni (cpv. 4) previa presentazione di un certificato medico e delle relative motivazioni.

Con la modifica della data di riferimento per l'ammissione alla scuola obbligatoria occorre pure adeguare il cpv. 5 che precisa il momento in cui finisce per un allievo l'obbligo

scolastico. In pratica per tutti gli allievi nati entro fine luglio l'obbligo scolastico, si conclude nell'anno scolastico in cui compiono i quindici anni. Poiché per consuetudine l'anno scolastico va dal primo settembre al 31 agosto, ne consegue che tutti coloro che compiono i quindici anni entro il 31 luglio sono da ritenere prosciolti dall'obbligo scolastico. Questo principio vale anche per chi avendo anticipato di un anno l'inizio dell'obbligo scolastico in virtù del cpv. 3 è nato nei mesi di agosto o di settembre.

Per coloro che già frequentano la scuola dell'obbligo la conclusione dell'obbligo scolastico avverrà in base ai disposti dell'attuale art. 6 cpv. 5.

Gli altri cpv. dell'art. 6 non subiscono modifiche rispetto alla versione attuale della legge.

Art. 15 cpv. 6

⁶Tutte le scuole dell'obbligo (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio; eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

La modifica di questo cpv. consiste nell'annoverare anche le scuole dell'infanzia fra le scuole dell'obbligo. Questa modifica determina l'adattamento dell'art. 21 cpv. 1 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare di cui si dirà in seguito.

Art. 23 cpv. 1

¹L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.

La modifica di questo articolo è di duplice natura. Da un lato, con l'elencazione delle scuole in cui s'impartisce l'insegnamento religioso si esclude che questo insegnamento prenda avvio nella scuola dell'infanzia. Infatti, se si dovesse mantenere l'attuale formulazione del capoverso (... in tutte le scuole obbligatorie...) anche ai bambini di 4 e 5 anni dovrebbe essere impartito questo insegnamento.

La seconda modifica, di carattere formale, si riferisce all'articolo di riferimento della Costituzione federale che è ora il 15 e non più il 49 della precedente Costituzione.

Le due modifiche relative a questo articolo sono motivate esclusivamente dal fatto di rendere compatibile la nostra legislazione scolastica al Concordato.

Resta ovviamente impregiudicata la discussione e la decisione sull'impostazione dell'art. 23 per le scuole interessate, tenute presenti sia le iniziative pendenti sia l'esito della sperimentazione in atto nelle III e IV classi di alcune sedi di scuola media.

Art. 81 cpv. 1 Scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

Art. 82 cpv. 1, 2 e 4

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

²L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

⁴Chi intende aprire una scuola dell'infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

Art. 83 cpv. 3

³*L'insegnamento privato nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.*

Art. 84 cpv. 2

²*L'aiuto è concesso per la frequenza degli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie private parificate.*

Art. 85 cpv. 1, 2

¹*Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.*

²*Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato a una prova di accertamento.*

Le modifiche apportate a questi articoli e al marginale sono prettamente di carattere formale e consistono nell'esplicitare come scuola obbligatoria anche la scuola dell'infanzia. In pratica le modalità che disciplinano lo statuto delle scuole elementari valgono pure per le scuole dell'infanzia.

Un'annotazione particolare riguarda l'art. 84 cpv. 2 che regola la concessione dell'aiuto sociale. Attualmente questo aiuto allo studio è concesso, per motivi sociali comprovati, a coloro che frequentano le scuole elementari o le scuole medie private. Con l'anticipo dell'obbligo scolastico a 4 anni questa concessione deve pure estendersi anche alle scuole dell'infanzia. Da qui la proposta di modifica del cpv. 2. L'impatto finanziario di questa estensione sarà molto contenuto in quanto la scuola dell'infanzia pubblica è largamente diffusa nel territorio e quindi il ricorso a una scuola dell'infanzia privata per i motivi esplicitati dalla legge sarà assai limitato.

A titolo informativo si segnala che nel 2010/11 (dato di febbraio 2011) frequentano le scuole dell'infanzia pubbliche 8217 bambini e 160 frequentano quelle private (pari all'1,9%).

Art. 88

Abrogato.

Art. 89a cpv. 1

¹*Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.*

L'abrogazione dell'art. 88 è dovuta al fatto che le procedure che disciplinano l'apertura e l'esercizio delle scuole dell'infanzia private sono state ora inserite negli articoli 81-82-83-85 della legge e quindi è superfluo mantenere in vigore l'attuale versione dell'art. 88 della Legge della scuola.

Con l'art. 89 cpv. 1 si estende anche ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia private il diritto di percepire il contributo annuo per il materiale scolastico (attualmente di fr. 260 l'anno). Oggi questo diritto è attualmente riconosciuto agli allievi che frequentano scuole elementari e scuole medie private. L'anticipo dell'obbligo scolastico a partire dai 4 anni comporta quindi un adeguamento di questo capoverso.

L'impatto finanziario a carico del Cantone di questa modifica è valutato in ca. 29 000 Fr.

2. Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Art. 14 Età e obbligo di frequenza

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età; le norme concernenti l'obbligo di frequenza sono indicate nella Legge della scuola.

Con quest'articolo è mantenuta l'attuale struttura della scuola dell'infanzia che accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni. Il primo anno di scuola dell'infanzia avrà carattere facoltativo mentre i due successivi anni, per ottemperare i disposti di HarmoS, hanno carattere obbligatorio.

Le modalità di ammissione che disciplinano l'obbligo di frequenza sono quelle illustrate dall'art. 6 della Legge della scuola.

Art. 18 cpv. 1

¹Sono ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all'apertura della scuola, hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età; in deroga a questo termine possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro terzo anno d'età.

Per l'ammissione dei bambini di tre anni alla scuola dell'infanzia si ritiene opportuno di proporre le stesse modalità che disciplinano l'ammissione dei bambini a 4 anni (cfr. art. 6 della Legge della scuola). Ne consegue che tutti coloro che sono nati entro fine luglio possono essere iscritti su richiesta dei genitori. Può pure essere iscritto - su richiesta motivata dell'autorità parentale - chi è nato nei mesi di agosto o di settembre.

Questi ultimi una volta concluso il primo anno di scuola dell'infanzia facoltativo potranno - in applicazione dell'art. 6 cpv.3 della Legge della scuola - continuare a frequentare gli ultimi due anni della scuola dell'infanzia come scuola obbligatoria.

Un'estensione del termine del 30 settembre ai tre mesi successivi sarebbe in contrasto con le disposizioni del Concordato e diverrebbe problematica da gestire sia per l'organizzazione scolastica sia per la conduzione della sezione. Infatti, la docente si troverebbe a dover seguire bambini con un'età variabile dai 3 anni ai 6 anni e 8 mesi con le oggettive difficoltà di differenziazione delle attività d'insegnamento in rapporto agli obiettivi programmatici e al carattere facoltativo, rispettivamente obbligatorio della scuola dell'infanzia.

Conseguentemente il Consiglio di Stato ritiene che l'ammissione alla scuola dell'infanzia dei bambini di tre anni nati nel periodo ottobre-dicembre debba essere posticipata di un anno oppure trovare - per quelle famiglie che richiedessero di collocare il loro bambino - altre forme di sostegno alla famiglia da parte di comuni, cantone o enti privati (nidi d'infanzia, ecc.).

I nidi dell'infanzia sono a tutt'oggi in fase di sviluppo e di consolidamento. Vi è pertanto da prevedere a breve e medio termine un ulteriore incremento dell'offerta attuale.

Occorre comunque tenere presente che attualmente la distribuzione dei nidi d'infanzia nel territorio non riesce a rispondere capillarmente a tutte le esigenze locali dei singoli comuni dotati di una scuola dell'infanzia.

Art. 21 cpv. 1

¹L'attività settimanale nella scuola dell'infanzia è distribuita sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì.

Quest'articolo è stato adeguato tenendo presente che la disposizione secondo cui il mercoledì pomeriggio è vacanza è già definita dal nuovo art. 15 cpv. 6 della Legge della scuola.

Art. 22 Programma

Il programma della scuola dell'infanzia stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

La scuola dell'infanzia dovrà avere un suo programma. Da qui la necessità di adeguare l'art. 22 sostituendo al concetto "orientamenti programmatici" il termine "programma". I lavori di revisione sono in corso (cfr. cap.3.1) e uno degli obiettivi da perseguire - pur tenendo conto delle specificità della scuola dell'infanzia - è quello di assicurare un coordinamento e una coerenza tra questo grado di scuola e la scuola elementare.

Art. 31 Programma

Il programma della scuola elementare tiene conto degli standard nazionali di formazione e stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

La modifica proposta all'art. 31 consiste nell'esplicito riferimento agli "standard nazionali di formazione" che, coerentemente con le disposizioni del Concordato, dovranno essere considerati nei programmi della scuola dell'obbligo. Inizialmente si disporranno solo degli standard approvati dalla CDPE per le quattro discipline (lingua del territorio, lingue straniere, matematica, scienze). In futuro sono previsti gli standard anche per altre materie d'insegnamento.

Norma transitoria

In deroga all'art. 18 cpv.1 l'ammissione dei bambini che compiono i 3 anni anni dopo il 31 luglio è così disciplinata:

- a) nell'anno scolastico 2012/13 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine novembre;*
- b) nell'anno scolastico 2013/14 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine ottobre.*

Questa norma transitoria - che secondo la tempistica definita dal Consiglio di Stato dovrà entrare in vigore il 1 luglio 2012 - si propone di disciplinare scalarmente l'ammissione dei bambini di tre anni alla scuola dell'infanzia.

Con questa procedura si attenuano gli effetti derivanti dalla modifica della data di ammissione dei bambini di 4 anni prevista da HarmoS per il 31 luglio.

Già si è detto dell'opportunità di mantenere la stessa impostazione sia per l'ammissione alla scuola dell'infanzia a 3 anni sia per l'accesso alla scuola obbligatoria a 4 anni.

La particolarità della nostra scuola dell'infanzia - unica come struttura sul piano svizzero - e la decisione di continuare ad offrire la possibilità per i bambini di accedervi a partire dai tre anni (e la percentuale si attesta attualmente oltre il 70% della fascia d'età) impongono l'adozione di questo dispositivo per consentire - al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo scolastico a 4 anni (cioè nell'anno scolastico 2015/16) - di avere già allineati i mesi di riferimento delle persone che vi accedono. Di conseguenza la progressione in vista del conseguimento di questo obiettivo è la seguente ammissione dei bambini di tre anni alla scuola dell'infanzia:

anno scolastico 2011/12: sono ammessi i bambini di tre anni che compiono gli anni entro fine dicembre (come ora);

anno scolastico 2012/13: sono ammessi i bambini di tre anni che compiono gli anni entro fine novembre;

anno scolastico 2013/14: sono ammessi i bambini di tre anni che compiono gli anni entro fine ottobre;

anni scolastici 2014/15 e 2015/16: sono ammessi i bambini che compiono gli anni entro fine luglio. Inoltre possono essere ammessi su richiesta motivata dei genitori i bambini di tre anni che compiono gli anni entro fine settembre (cfr. art. 18 cpv.1).

Annualmente l'impatto di queste disposizioni transitorie sarà assai contenuto sul numero complessivo di bambini che frequenteranno la scuola dell'infanzia. Si può valutare in ca. 200 bambini l'anno il numero di coloro che, a dipendenza del mese di nascita, non potranno accedere subito alla scuola dell'infanzia a tre anni e dovranno posticipare di un anno la frequenza. A implementazione avvenuta il numero complessivo di bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non dovrebbe registrare - come evidenziato in precedenza - delle sensibili variazioni.

3. Legge sulla scuola media

Art. 8 Programmi e metodi d'insegnamento

¹ I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;*
- b) a educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;*
- c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;*
- d) a stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura e il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;*
- e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;*
- f) a favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.*

² I programmi tengono conto degli standard nazionali di formazione.

Anche per la modifica di quest'articolo valgono le considerazioni espresse per la modifica dell'articolo 31 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare. In pratica si tratta di tener conto della presenza degli standard nazionali di formazione nell'elaborazione dei programmi.

Art. 28a Doposcuola

¹ Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole medie al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

² Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, la direzione dell'istituto organizza il doposcuola.

³ Le spese sono a carico del Cantone; può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Art. 28b Refezione scolastica

¹ Il Cantone assicura la refezione degli allievi di scuola media impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.

² Il costo dei pasti è stabilito dal Consiglio di Stato in maniera uniforme per tutte le sedi ed è a carico delle famiglie.

L'inserimento di questi due nuovi articoli è motivato dal fatto che nell'attuale Legge sulla scuola media non vi è alcun riferimento all'istituzione di questi servizi parascolastici.

Si ritiene quindi opportuno sanare questa mancanza, anche in riferimento al capitolo di HarmoS dedicato alle strutture diurne. Attualmente questa materia è disciplinata dalle norme di applicazione (cfr. 18 e 19 del Regolamento della scuola media per la refezione e dalla RG n. 3947 del 19 agosto 2008 per quanto riguarda il doposcuola).

L'impostazione dei due articoli è analoga a quella prevista dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare. Nell'anno scolastico 2010/11 il doposcuola è istituito in 26 scuole medie secondo specifiche modalità, mentre la refezione scolastica è assicurata in forme diverse in 27 sedi.

Per quanto riguarda la refezione scolastica il numero dei pasti serviti dal 2005 al 2010 è passato da 113 471 a 124 813.

Dati sull'evoluzione di questi due servizi evidenziano l'interesse di famiglie e allievi per questi servizi parascolastici. Infatti, in base al censimento svolto nel 2010/11 si possono evidenziare i seguenti aspetti riguardanti la scuola media.

Negli ultimi 5 anni il numero di istituti che offrono ai propri allievi la possibilità di usufruire di uno o più servizi pasti a mezzogiorno è stabile e attualmente, come nel 2005/06, corrisponde al 75.7% delle scuole medie pubbliche ticinesi.

Dal 2005/06 ad oggi, in 5 distretti su 8 la percentuale di scuole medie che offrono uno o più servizi pasti è rimasta invariata ed equivale alla totalità degli istituti nei distretti di Locarno, Vallemaggia, Leventina e Blenio e al 50% in Riviera. Nel Luganese e Mendrisiotto si è invece assistito ad un aumento del numero di strutture rispettivamente del 7.7% e del 26.7%. L'unico distretto che sembrerebbe aver subito una diminuzione dell'offerta di servizi pasti è Bellinzona (-25.0%); in realtà questa differenza potrebbe essere dovuta al fatto che nel 2005/06 due sedi scolastiche del bellinzonese non avevano partecipato al censimento, mentre nel rilevamento 2010/11 tutti gli istituti del distretto vi hanno preso parte. Come 5 anni fa, anche oggi il motivo principale della mancanza di un servizio pasti espresso dalla maggior parte delle sedi che non lo offrono riguarda gli orari scolastici e/o i trasporti che permettono agli allievi di tornare al proprio domicilio per la pausa pranzo. Vengono inoltre evocate l'assenza di richiesta da parte delle famiglie (37.5%) e la mancanza di spazi (25.0%). La maggior parte delle scuole medie (71.4%) offre una mensa scolastica, collocata nella sede stessa oppure in un'altra sede scolastica (spesso si tratta di scuole mediosuperiori). Il 28.6% degli istituti scolastici fa invece capo ad altri servizi, quali ad esempio le case per anziani o ristoranti; negli ultimi cinque anni è aumentato questo tipo di offerta (+7.2%).

Per quanto riguarda il doposcuola dal 2005/06 al 2010/11 l'offerta nelle scuole medie ha subito un calo passando dagli oltre tre quarti (78.4%) di istituti scolastici che organizzavano queste attività a poco più di due terzi (67.6%).

La diminuzione dell'offerta di doposcuola negli ultimi 5 anni riguarda la maggior parte del territorio cantonale. Fanno eccezione i distretti di Blenio, Vallemaggia e Riviera, in cui tutti gli istituti scolastici danno la possibilità ai propri allievi - oggi come nel 2005/06 - di partecipare ai doposcuola. Negli altri distretti il calo di offerta varia dal 7.7% di Lugano al 25% di Bellinzona e della Leventina. Tra i motivi espressi dagli istituti scolastici che non organizzano doposcuola vi sono soprattutto la mancanza di richiesta da parte delle famiglie (58.3%) e le difficoltà di rientro al domicilio legate ai trasporti. Quasi la totalità degli istituti di scuola media che organizzano doposcuola (96.0%) propone corsi scolastici, di recupero e/o studio assistito. Inoltre i tre quarti degli istituti (76.0%) offrono doposcuola ricreativi, vale a dire attività creative (es. pittura, teatro, ceramica, musica) e/o sportive (es. danza, nuoto, tennis, escursionismo). Infine, solo una sede organizza doposcuola sociali, destinati unicamente agli allievi con particolari situazioni familiari.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il settore delle scuole comunali. Qui di seguito si riassumono alcuni dati emersi dal recente rilevamento per l'anno scolastico 2010/11.

La percentuale di sedi di scuola dell'infanzia che offrono la possibilità ai bambini di usufruire di un servizio pasti a mezzogiorno è elevata e nell'anno scolastico 2010/11 raggiunge il 90.2% delle scuole che hanno partecipato al censimento. Questo alto tasso è spiegato anche dal fatto che il pranzo rappresenta uno dei momenti educativi importanti dell'attività nella scuola dell'infanzia. Dall'ultimo rilevamento del 2005/06 ad oggi, in Ticino vi è stata un'evoluzione positiva contraddistinta da un aumento dell'8.1% delle strutture di refezione. L'estensione concerne tutti i distretti del Cantone (salvo il distretto di Blenio

dove già nel 2005/06 tutte le sedi coinvolte nel censimento possedevano un servizio di refezione).

I motivi dell'assenza di un servizio pasti a mezzogiorno espressi dalle sedi di scuola dell'infanzia che non offrono questo servizio fanno riferimento principalmente alla carenza di spazi e all'assenza di richiesta da parte delle famiglie.

Per le scuole elementari il confronto tra i dati riferiti all'offerta di uno o più servizi pasti nell'anno scolastico 2005/06 e quelli raccolti nell'anno scolastico 2010/11 mostra un notevole aumento del numero di sedi scolastiche che offrono ai propri allievi un servizio pasti sul mezzogiorno. Nel 2005/06 le sedi che offrivano tale possibilità non raggiungevano la metà (44.4%), mentre attualmente sono più di due terzi (67.3%) quelle che hanno questo servizio. Considerando i diversi distretti, si nota un potenziamento generalizzato di questa offerta. Più della metà delle sedi che non offrono questo servizio ritengono che non ci sia la richiesta da parte delle famiglie, mentre poco meno della metà segnala che non ci sono gli spazi per organizzarla.

In questo settore scolastico negli ultimi 5 anni l'offerta di doposcuola è rimasta praticamente invariata: poco più dei due terzi delle sedi scolastiche offre ai propri alunni la possibilità di frequentarlo nella propria sede oppure in un'altra sede. Considerando l'offerta di doposcuola sul territorio cantonale, si nota un incremento nei distretti di Bellinzona, Blenio, Locarno, Mendrisio e Riviera; al contrario, nei distretti di Lugano e Vallemaggia c'è stata una diminuzione, mentre in Leventina non si segnala l'organizzazione di doposcuola in alcuna sede né attualmente né 5 anni fa. Chi non offre questo servizio giustifica tale mancanza soprattutto con l'assenza di richiesta da parte delle famiglie.

L'entrata in vigore delle modifiche di legge proposte avverrà in due momenti distinti: il 1° luglio 2012 per gli articoli che fanno riferimento ai servizi parascolastici, mentre per quello riguardante i programmi è prevista la data del 1° luglio 2015 in considerazione del fatto che con l'anno scolastico 2015/16 si dovranno applicare progressivamente le disposizioni di HarmoS.

VI. I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE

- Febbraio 2011: approvazione del messaggio da parte del Consiglio di Stato;
- Autunno 2011: approvazione del messaggio da parte del Gran Consiglio;
informazione alle autorità comunali, scolastiche e alle componenti della scuola;
- Luglio 2012: entrata in vigore di alcuni articoli modificati della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e della Legge sulla scuola media;
eventuali adattamenti delle disposizioni di applicazione;
- Luglio 2015: entrata in vigore dei restanti articoli modificati della Legge della scuola, della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e della Legge sulla scuola media;
eventuali adattamenti delle disposizioni di applicazione;
- Settembre 2015: applicazione progressiva di HarmoS nelle scuole dell'obbligo.

Proseguono inoltre in questi anni le attività dei gruppi di lavoro indicati al cap. III per favorire l'introduzione di HarmoS nelle nostre scuole, cogliendo pure l'occasione per procedere ai rinnovamenti ritenuti opportuni e necessari per la scuola dell'obbligo.

VII. CONSEGUENZE FINANZIARIE E RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2008-2011

L'Accordo intercantonale HarmoS è esplicitamente menzionato in diverse schede delle Linee direttive e piano finanziario 2008-2011 (terzo aggiornamento). A questo proposito si rinvia alla scheda n. 3 del DECS (pag. 122), alla scheda n. 5 (pag. 124), alla scheda n. 10 (pag. 130) come pure alle schede n. 1 e n. 2 del capitolo "Sfida demografica" (pag. 74-75).

Un riferimento all'Accordo è pure menzionato al cap. 8 "Piano delle principali modifiche legislative" (pag. 267).

Le implicazioni di natura finanziaria legate all'implementazione di HarmoS non sono facili da quantificare con la dovuta precisione in quanto dipendenti da non poche variabili, difficilmente controllabili e documentabili al momento attuale.

Le stesse - in ogni caso - possono determinare dei costi in due momenti ben distinti: prima dell'implementazione di HarmoS (2015/16) e dopo la sua introduzione.

Nel periodo che precede l'introduzione di HarmoS si possono evidenziare gli oneri finanziari legati alla revisione dei programmi di studio della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media. Questi lavori dovrebbero prendere avvio nel 2012 - quindi nella prossima legislatura - e le ripercussioni finanziarie sono essenzialmente legate al riconoscimento finanziario dovuto a collaboratori ed esperti coinvolti nella redazione dei testi. Si può valutare indicativamente in ca. 200 000 fr. l'importo da preventivare sia nel 2011/12 sia nel 2012/13.

La presenza di nuovi programmi d'insegnamento comporta la necessità di assicurare al personale insegnante un'adeguata formazione sia iniziale sia continua. Si ritiene che queste iniziative - da programmare dal 2014/15 - possano essere finanziate in larga misura con gli attuali crediti per l'aggiornamento dei docenti stanziati annualmente con i preventivi. Analogamente vale per la formazione dei nuovi docenti da parte del Dipartimento della formazione e dell'apprendimento/SUPSI i cui finanziamenti sono assicurati dal contratto di prestazione in vigore.

Non dovrebbero esserci per contro oneri particolari legati all'entrata a scaglioni degli allievi di tre anni nella scuola dell'infanzia a decorrere dall'anno scolastico 2012/13.

Con l'introduzione di HarmoS (2015/16) non dovrebbero dunque esserci particolari modifiche all'ordinamento scolastico e al numero delle sezioni istituite. Quindi da questo punto di vista non si prospettano nuove assunzioni, rispettivamente maggiori oneri finanziari. Anzi, in quel periodo si manifesterà la tendenza a una diminuzione degli effettivi scolastici, segnatamente nelle scuole elementari e nelle scuole medie con le conseguenti ripercussioni sull'ordinamento scolastico.

Una possibile ripercussione finanziaria legata a HarmoS era stata annunciata dal messaggio del Consiglio di Stato di adesione al Concordato del 19 agosto 2008. In quel contesto si segnalava che - diventando obbligatoria la scuola dai 4 anni - anche il servizio di sostegno avrebbe dovuto adeguare le proprie risorse umane al maggior numero degli allievi seguiti. Questo potenziamento è già stato oggetto di esame e decisione da parte del Gran Consiglio in occasione del dibattito sull'iniziativa parlamentare Mariolini e cof. del 16 febbraio 2009. Il messaggio recente del Consiglio di Stato (n. 6428 del 14 dicembre 2010) già considera e propone detto potenziamento. Per più dettagliate informazioni si rinvia dunque al citato messaggio.

In materia di prestazioni già si sono evidenziati i possibili oneri riguardanti l'estensione ai bambini iscritti in una scuola privata che seguono gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia obbligatoria dei contributi per il materiale scolastico. Nel commento all'art. 89a cpv. 1 della Legge della scuola si è quantificato in ca. 29000 questo onere ricorrente. Non dovrebbero per contro esserci particolari oneri legati alla concessione a questi bambini dell'aiuto sociale.

Qualora ci fossero - e vista la casistica assai limitata - saranno senz'altro finanziati con gli attuali crediti concessi.

La progressiva estensione di mense, doposcuola, sezioni a orario prolungato risponde a un'esigenza che non è strettamente legata all'introduzione di HarmoS. In altra parte del presente messaggio già si è evidenziata la progressione registrata negli ultimi anni di questi servizi.

In questa sede si ribadisce che dal profilo finanziario eventuali potenziamenti - sicuramente benvenuti - dovranno essere finanziati dai Comuni per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari e dal Cantone per la scuola media. Il Concordato HarmoS non impone nessun obbligo a comuni e Cantone e si limita a precisare - all'art. 11 cpv. 2 - quanto segue: "Un'offerta appropriata di presa a carico degli allievi è proposta al di fuori dell'orario d'insegnamento (strutture diurne). L'utilizzazione di quest'offerta è facoltativa e comporta di principio una partecipazione finanziaria da parte dei titolari dell'autorità parentale". Resta ovviamente riservata la decisione del Gran Consiglio in merito all'iniziativa popolare "Aiutiamo le scuole comunali - Per il futuro dei nostri ragazzi" che propone di disciplinare diversamente ruoli, competenze e modalità di finanziamento per comuni e Cantone per la conduzione di questi servizi.

Infine, se lo sviluppo degli standard nazionali di formazione, delle prove di riferimento, del monitoraggio, ecc. saranno finanziati in larga misura dai crediti della CDPE e, in parte, della Confederazione, lo svolgimento di queste o altre prove nelle nostre classi e le iniziative di monitoraggio promosse dal Cantone saranno in larga misura attuate facendo capo alle risorse già disponibili, segnatamente attraverso l'attività dell'Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico. In base agli elementi attualmente disponibili non è possibile delineare eventuali e ulteriori necessità di risorse umane e finanziarie.

In sintesi:

oggetto	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	Totale
Revisione programmi (importo indicativo)	60 000 fr.	200 000 fr.	140 000 fr.				400 000 fr.
Formazione e aggiornamento docenti				Crediti ordinari da adeguare alle necessità	Crediti ordinari da adeguare alle necessità	Crediti ordinari da adeguare alle necessità	
Variazione no. sezioni scuola dell'infanzia			-60 000 fr.	-180 000 fr.			-240 000 fr. (di cui la metà a beneficio dei comuni)
Potenziamento sostegno pedagogico		Crediti già concessi	Crediti già concessi	Crediti già concessi	Crediti già concessi		
Aiuto sociale e materiale scolastico					9 000 fr.	20 000 fr.	29 000 fr.
Monitoraggio						100 000 fr.	100 000 fr.
Totale	60 000 fr.	200 000 fr.	80 000 fr.	-180 000 fr.	9 000 fr.	120 000 fr.	289 000 fr.

VIII. CONSEGUENZE PER I COMUNI

Per i comuni non vi sono particolari cambiamenti se non un qualche assestamento del numero di sezioni di scuola dell'infanzia come conseguenza delle diverse modalità di accesso e/o degli aspetti demografici. Un'ipotesi questa che dovrà essere nuovamente valutata al momento dell'applicazione delle nuove disposizioni di ammissione dei bambini alla scuola dell'infanzia.

Un'incidenza finanziaria potrebbe derivare dall'ulteriore estensione dei servizi di accoglienza (mense, doposcuola, ecc.) la cui istituzione non è determinata dal Concordato HarmoS ma dalle richieste delle famiglie.

Infine la messa a disposizione d'infrastrutture scolastiche per i corsi destinati agli allievi di altra lingua e cultura (art. 4 cpv. del Concordato) non genera particolari oneri né per il Cantone né per i comuni in quanto si tratta di una prassi oramai consolidata.

IX. CONCLUSIONI

L'implementazione del Concordato HarmoS non determina particolari stravolgimenti al nostro ordinamento scolastico. L'unico aspetto un po' difficoltoso è l'anticipo al 31 luglio della data di ammissione alla scuola dell'obbligo. La soluzione proposta dal presente messaggio appare equilibrata e sostenibile poiché consente un passaggio graduale e progressivo al nuovo termine di riferimento per accedere sia alla scuola dell'infanzia sia all'obbligo scolastico anticipato ai 4 anni. Se dal profilo strutturale non vi sono modifiche sostanziali come invece è il caso per altri cantoni, i lavori avviati dal Dipartimento per consentire al nostro Cantone di essere conforme entro il 2015/16 al Concordato scolastico sono l'occasione per un riesame dei contenuti e dei metodi d'insegnamento, della formazione di base e continua dei docenti e per ulteriori sviluppi nel monitoraggio della scuola dell'obbligo.

Sul piano dei contenuti l'obiettivo è quello di disporre di programmi d'insegnamento rinnovati e coordinati fra i tre settori scolastici coinvolti (scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola media) in modo da favorire il passaggio armonioso degli allievi da un grado di scuola all'altro. Parimenti dovranno essere considerati gli standard di formazione nazionali, premessa quest'ultimi alla costante verifica degli obiettivi perseguiti e all'adozione di eventuali correttivi. Una buona conoscenza del funzionamento del nostro sistema scolastico è data sicuramente dal monitoraggio. Da tempo il nostro Cantone ha sviluppato modalità di analisi e dispone oggi di indicatori utili sulla nostra scuola e sul suo funzionamento (cfr. *Scuola a tutto campo*, 2010) che potranno ulteriormente arricchirsi con confronti intercantionali riferiti al conseguimento degli obiettivi programmatici o ad altri aspetti di politica scolastica.

Parimenti anche il DFA della SUPSI dovrà adeguare la formazione iniziale e la formazione continua dei docenti dei settori scolastici interessanti in modo che le innovazioni promosse nel contesto del Concordato HarmoS possano trovare riscontro nella pratica educativa.

Si può quindi ritenere come HarmoS per il nostro Cantone rappresenti un'opportunità per adeguare e rinnovare la scuola dell'obbligo nell'intento di favorire un'offerta formativa sempre più di qualità. In altri termini il Consiglio di Stato ritiene che l'adozione del Concordato non debba ridursi ad un mero appiattimento alle norme concordatarie ma debba favorire un ulteriore sviluppo del nostro modello scolastico e delle risorse ad esso riservate.

Per le considerazioni che precedono vi invitiamo a voler approvare il presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Decreti legislativi (3)
- Accordo HarmoS

Disegno di

LEGGE

della scuola, del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6467 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 4 cpv. 2

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.

Art. 6

Obbligo scolastico

¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età.

²Devono essere iscritte alla scuola dell'infanzia tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

³In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d'età.

⁴Per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

⁵L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

⁶All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

⁷I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

⁸In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

Art. 15 cpv. 6

⁶Tutte le scuole dell'obbligo (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio; eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

Art. 23 cpv. 1

¹L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.

Art. 81 cpv. 1

Scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

Art. 82 cpv. 1, 2 e 4

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

²L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

⁴Chi intende aprire una scuola dell'infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

Art. 83 cpv. 3

³L'insegnamento privato nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.

Art. 84 cpv. 2

²L'aiuto è concesso per la frequenza degli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie private parificate.

Art. 85 cpv. 1 e 2

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

²Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato a una prova di accertamento.

Art. 88

Abrogato.

Art. 89a cpv.1

¹Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6467 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996, è così modificata:

Art. 14

**Età e obbligo di
frequenza**

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età; le norme concernenti l'obbligo di frequenza sono indicate nella Legge della scuola.

Art. 18 cpv. 1

¹Sono ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all'apertura della scuola, hanno compiuto entro il 31 luglio il terzo anno di età; in deroga a questo termine possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro terzo anno d'età.

Art. 21 cpv. 1

¹L'attività settimanale nella scuola dell'infanzia è distribuita sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì-

Art. 22

Programma

Il programma della scuola dell'infanzia stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

Art. 31

Programma

Il programma della scuola elementare tiene conto degli standard nazionali di formazione e stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

II. - Norma transitoria

In deroga all'art. 18 cpv.1 l'ammissione dei bambini che compiono i 3 anni anni dopo il 31 luglio è così disciplinata:

- a) nell'anno scolastico 2012/13 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine novembre;
- b) nell'anno scolastico 2013/14 sono ammissibili anche i bambini nati entro fine ottobre.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015, ad eccezione della modifica dell'art. 18 e della norma transitoria che entrano in vigore il 1° luglio 2012.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola media, del 21 ottobre 1974; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6467 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola media, del 21 ottobre 1974, è così modificata:

Art. 8

Programmi e metodi d'insegnamento

¹I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;
- b) a educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;
- c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
- d) a stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura e il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;
- e) sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
- f) a favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.

²I programmi tengono conto degli standard nazionali di formazione.

Art. 28a

Doposcuola

¹Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole medie al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

²Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, la direzione dell'istituto organizza il doposcuola.

³Le spese sono a carico del Cantone; può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Art. 28b

- Refezione scolastica** ¹Il Cantone assicura la refezione degli allievi di scuola media impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.
- ²Il costo dei pasti è stabilito dal Consiglio di Stato in maniera uniforme per tutte le sedi ed è a carico delle famiglie.

III.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²La modifica dell'art. 8 entra in vigore il 1° luglio 2015.

³Gli art. 28a e 28b entrano in vigore il 1° luglio 2012.